

STATUTO

IL BORGO IN FESTA ODV

1. ART. 1- (Denominazione e sede)

- 1.1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione denominata: IL BORGO IN FESTA ODV.
- 1.2. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione IL BORGON IN FESTA ODV anche l'acronimo ETS.
- 1.3. L'Associazione IL BORGO IN FESTA ODV ha sede legale in via Castellana n. 11 nel Comune di Pesche (IS) e opera nel territorio della Regione Molise.
- 1.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.5. L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle regole del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "CTS", dall'articolo 36 e seguenti del codice civile, nonché del presente statuto.

2. ART. 2 - (Statuto)

- 2.1. L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo ed è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 2.2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

- 3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

4. ART. 4 -(Interpretazione dello statuto)

- 4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

5. ART. 5 - (Scopo, finalità e attività)

- 5.1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

5.2. L'Associazione IL BORGO IN FESTA ODV esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale, in particolare le seguenti attività:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5.3. Per la realizzazione diretta ed indiretta delle finalità di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere, in via esemplificativa, anche se non esaustiva, le attività ed erogare i servizi di seguito elencati:

- partecipare con contributi di carattere culturale e manifestazioni ricreative alla vita della comunità pesciolana fornendo servizi culturali per la collettività, a tal fine l'associazione può richiedere sovvenzioni, contributi, sponsorizzazioni da parte di enti privati e pubblici;

Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 c. 3 e 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117

- 34
- sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo alla poesia, al teatro, con performance sia da parte degli associati che di soggetti esterni;
 - contribuire alla solidarietà nei rapporti umani;
 - servizi di visite guidate storico-artistiche per promuovere il territorio locale;
 - organizzazioni di eventi culturali: manifestazioni, seminari, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni e cineforum, convegni, laboratori
 - letture animate e attività ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate
 - istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero.

- 5.4. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 5.5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.
- 5.6. Inoltre l'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. ART. 6 - (Ammissione degli associati e numero minimo)

- 6.1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche [e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro] che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- 6.2. L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
- 6.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.
- 6.4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 6.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

7. ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)

- 7.1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- 
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
 - esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Presidente

7.2. e il dovere di

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

8. ART. 8 - (Qualità di volontario)

- 8.1. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- 8.2. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
- 8.3. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.
- 8.4. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

9. ART. 9 - (Perdita della qualifica di associato)

- 9.1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
- 9.2. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.
- 9.3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.
- 9.4. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

10. ART. 10 - (Gli organi sociali)

10.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;

- 10.2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.
- 10.3. È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

11. ART. 11 - (Assemblea)

- 11.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- 11.2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.
- 11.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 2 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- 11.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, whats app, spedita/divulgata almeno 2 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
- 11.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- 11.6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.
- 11.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 11.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 1 mese.
- 11.9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a uno.
- 11.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

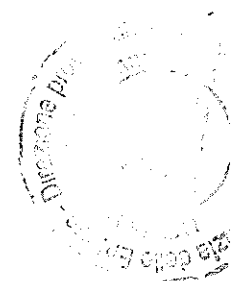
12. ART. 12 - (Competenze inderogabili dell'Assemblea)

12.1. L'Assemblea ordinaria:

- 12.1.1. nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 12.1.2. approva il bilancio di esercizio;
- 12.1.3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 12.1.4. delibera sulla esclusione degli associati;
- 12.1.5. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- 12.1.6. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

12.2. L'Assemblea straordinaria:

Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 c. 3 e 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117



12.2.1. delibera lo scioglimento;

12.2.2. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

12.2.3. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto.

13. ART. 13 - (Assemblea ordinaria)

13.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

13.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

14. ART. 14 - (Assemblea straordinaria)

~~14.1.~~ L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

15. ART. 15 - (Organo di amministrazione)

15.1. L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.2. L'organo di amministrazione è formato da un numero 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, (ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati), per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2 mandati. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

15.3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

15.4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

15.5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15.6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

16. ART. 16 - (Presidente e Vice-Presidente)

16.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

16.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

16.3. Il Presidente resta in carica 3 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti ed è rieleggibile per 2 mandati.

16.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

16.5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

17. ART. 17 - (Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

17.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

17.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

18. ART. 18 - (Risorse economiche)

18.1. L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

19. ART. 19 - (I beni)

19.1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

19.2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

20. ART. 20 - (Bilancio)

20.1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

20.2. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

21. ART. 21 - (Bilancio sociale)

21.1. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

21.2. In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

22. ART. 22 - (Libri sociali)

22.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

22.1.1. il libro degli associati;

22.1.2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

22.1.3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;

22.1.4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

22.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta indirizzata ed autorizzata dall'organo di amministrazione.

23. ART. 23 - (Convenzioni)

23.1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

23.2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

24. ART. 24 - (Personale retribuito)

24.1. L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

24.2. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

24.3. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

25. ART. 25 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

25.1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

26. ART. 26 - (Assicurazione dell'Associazione)

26.1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.



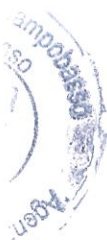
27. ART. 27 - (Devoluzione del patrimonio)

27.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

27.2. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

28. ART. 28 - (Disposizioni finali)

28.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Reg. € Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso

Ipot. € Eseguita registrazione il 20/10/2023

Cat. € Al n. 993 Serie 3^a

Totale € Delega di pagamento del ESENTE

L'addetto*
Anna Maria Filiciotto

Sommario

1. ART. 1- (Denominazione e sede)	1
2. ART. 2 - (Statuto)	1
3. ART. 3 - (Efficacia dello statuto)	1
4. ART. 4 -(Interpretazione dello statuto).....	1
5. ART. 5 - (Scopo, finalità e attività)	1
6. ART. 6 - (Ammissione degli associati e numero minimo)	3
7. ART. 7 - (Diritti e doveri degli associati)	3
8. ART. 8 - (Qualità di volontario)	4
9. ART. 9 - (Perdita della qualifica di associato).....	4
10. ART. 10 - (Gli organi sociali).....	4
11. ART. 11 - (Assemblea).....	5
12. ART. 12 - (Competenze inderogabili dell'Assemblea).....	5
13. ART. 13 - (Assemblea ordinaria).....	6
14. ART. 14 - (Assemblea straordinaria).....	6
15. ART. 15 - (Organo di amministrazione).....	6
16. ART. 16 - (Presidente e Vice-Presidente).....	6
17. ART. 17 - (Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili).....	7
18. ART. 18 - (Risorse economiche)	7
19. ART. 19 - (I beni)	7
20. ART. 20 - (Bilancio).....	7
21. ART. 21 - (Bilancio sociale).....	8
22. ART. 22 - (Libri sociali)	8
23. ART. 23 - (Convenzioni)	8
24. ART. 24 - (Personale retribuito)	8
25. ART. 25 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti).....	8
26. ART. 26 - (Assicurazione dell'Associazione)	8
27. ART. 27 - (Devoluzione del patrimonio).....	9
28. ART. 28 - (Disposizioni finali).....	9